

Legge regionale 12 marzo 2020 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.

Art. 8

(Finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative e attività dei Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica)

- 1.** Nelle more della revisione della normativa in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale in materia di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, di cui all'articolo 26 della legge regionale 16/2014 e del relativo regolamento di attuazione, le domande di finanziamento presentate a valere sull'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 per il triennio 2020-2022, sono ammesse a finanziamento per la sola annualità 2020.
- 2.** Le domande di cui al comma 1 sono ammissibili, anche se presentate da soggetti privi del requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale, in deroga agli articoli 26, comma 1 ter, della legge regionale 16/2014 e 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 39/2017.
- 3.** I beneficiari sono finanziati per il solo anno 2020.
- 4.** In attuazione della revisione prevista dal comma 1, il nuovo triennio decorre dal 2021.